

**DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2019**  
**499/2019/R/COM**

**AGGIORNAMENTO DEL VALORE SOGLIA DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI BONUS SOCIALI**  
**DAL 1 GENNAIO 2020, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO**  
**ECONOMICO 29 DICEMBRE 2016**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1090<sup>a</sup> riunione del 3 dicembre 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio, n. 2 (di seguito: DL 185/08);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, recante il “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”, e s.m.i (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel, recante “Rideterminazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti economicamente svantaggiati, applicabili dal 1 gennaio 2017 in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016” (di seguito: deliberazione 1/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, recante il “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 897/2017/R/idr).

**CONSIDERATO CHE:**

- il DM 28 dicembre 2007, in applicazione dell'articolo 1, comma 375 della legge 266/05, ha disposto che ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico titolati ad accedere alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica (nel seguito: bonus sociale elettrico) si faccia riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE) ed ha inizialmente fissato il valore soglia dell'ISEE a 7.500 euro (articolo 2, commi 3 e 4);
- il DL 185/08 ha, tra l'altro, stabilito che le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto al bonus sociale elettrico hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (nel seguito: bonus sociale gas) (articolo 3, comma 9), mutuando, dunque, per il bonus sociale gas la medesima soglia di accesso prevista per il bonus sociale elettrico;
- il DPCM 13 ottobre 2016 (articolo 3, comma 3, lettera a)) ha demandato all'Autorità la definizione, in coerenza con gli altri settori regolati, delle condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all'indicatore ISEE, e che con la successiva deliberazione 897/2017/R/idr l'Autorità ha stabilito che possano accedere all'agevolazione gli utenti domestici residenti con indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas;
- il DM 29 dicembre 2016, recepito dall'Autorità con la deliberazione 1/2017/R/eel, ha aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso al bonus sociale elettrico (e conseguentemente, anche per l'accesso al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto legge 185/08), ed ha stabilito che successivamente, con cadenza triennale, l'Autorità aggiorna tale valore soglia sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento, arrotondandolo al primo decimale (articolo 1, comma 3).

**RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:**

- procedere dal 1 gennaio 2020, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del DM 29 dicembre 2016, all'aggiornamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4 del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9 del DL 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016

## **DELIBERA**

1. di aggiornare, con decorrenza 1 gennaio 2020 e sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del DM 29 dicembre 2016, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4 del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9 del DL 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016, ponendo, dunque, tale valore pari a .8.265 euro;
2. di inviare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e ad Acquirente Unico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*